

pria *datio peculii*. In un ben noto testo tramandatoci da D. 15.3.16, Alfeno (2 *dig.*) parla, sí, disgiuntivamente di un *dominus* che « *fundum colendum servo suo locavit et boves ei dederat* »; limita, sí, una questione relativa alle *actiones de peculio* o *de in rem verso* al ricavato di una certa operazione finanziaria che ha avuto per oggetto i *boves*; ma lo fa (direi) perché, nel caso specifico, il fondo era stato concesso solo affinché fosse coltivato a totale beneficio del padrone, e non affinché lo schiavo lo coltivasse per sé, dando poi un corrispettivo periodico al padrone: ragion per cui nel patrimonio del padrone nulla entrava dei prodotti del fondo che potesse esigersi dal creditore insoddisfatto dello schiavo con l'*actio de peculio* o con quella *de in rem verso*.

Comunque, se anche la *locatio fundi* allo schiavo non era una sottospecie del *peculium servile*, ma era un istituto con esso concorrente, nessuno nega, per quanto io sappia, che essa facesse dello schiavo solo un *detentor* del fondo e non un proprietario, o semi-proprietario o quasi-proprietario dello stesso. Tanto piú che nemmeno nella *locatio-conductio* tra soggetti giuridici (cioè nella locazione ad effetti giuridici, e non soltanto di fatto) il *conductor* era considerato proprietario, semi-proprietario o quasi-proprietario della cosa locata.

È quanto basta per chiudere queste pagine con la conferma che il Titiro virgiliano non è l'indice di singolari usanze correnti nel territorio di Mantova in deroga ai principi del *ius Romanorum*, ma si inquadra pienamente (per quanto è possibile ad un personaggio poetico) nel diritto romano repubblicano di tutti i giorni.

6. « COLLO DORSOVE DOMANTUR ».

Gai 2.15: *Sed quod diximus, et boves equos mulos asinos mancipi esse, nunc videamus quomodo intellegendum sit. sane nostri quidem praeceptores ea animalia statim ut nata mancipi esse putant; Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent.*

Il testo di Gaio (che si riporta nella ricostruzione impeccabile sostenuta dal Nicosia, *Il testo di Gai 2.15 e la sua integrazione*, in

* In *Labeo* 14 (1968) 227 s.

Labeo 14 [1968] 167 ss.) pone da gran tempo il problema se l'opinione dei Proculiani costituisse una innovazione rispetto a quella dei Sabiniani: problema cui ha da ultimo dedicato un attentissimo esame, in pagine molto lucide, il Nicosia (N. G., « *Animalia quae collo dorsove domantur* », in *Iura* 18 [1967] 45 ss.).

Il Nicosia critica con vero acume l'opinione prevalente (da ultimo sostenuta, con ampia argomentazione, dal Gallo, *Studi sulla distinzione tra « res Mancipi » e « res nec Mancipi »* [1958] 27 e nt. 15, 40 ss.), secondo cui la teoria proculiana avrebbe riflettuto l'impostazione piú antica. Egli sostiene, al contrario, che l'opinione tradizionale, risalente alle origini, sarebbe stata quella (rigoristica e semplicistica) della scuola sabiniana e che, viceversa, la tesi proculiana sarebbe venuta in essere, successivamente al *de re rustica* di Varrone, ma forse già prima di Nerva e Proculo (cfr. 105 ss.), in virtù di concezioni socio-economiche piú moderne di quelle sabiniane. I motivi essenziali di questo suo convincimento sono i seguenti: *a*) la tendenza costante della giurisprudenza romana non fu nel senso di allargare il campo di applicazione della categoria *res Mancipi*, ma fu nel senso di escludere dalla stessa « cose e figure di nuova introduzione che erano esattamente dello stesso tipo di quelle già incluse nelle *res Mancipi* » (es.: gli elefanti e i cammelli di Gai 2.16, i fondi provinciali, le servitù di formazione successiva alle quattro originarie); *b*) altra tendenza sicura della giurisprudenza, anzi di tutto il diritto romano, fu quella di progressivamente « togliere di mezzo l'intralcio costituito dal rigoroso regime di circolazione giuridica stabilito per le *res Mancipi* » (si pensi all'*usucapio* e all'*actio Publiciana*); *c*) mentre nell'antica economia familiare il numero dei capi di bestiame da tiro e da soma era limitato, la successiva industrializzazione dell'economia agricola romana comportò la formazione di vaste mandrie di buoi, cavalli, muli ed asini, gran parte dei quali (sopra tutto trattandosi di buoi) erano destinati alla macellazione o erano comunque destinati alla vendita in giovane età (in età cioè anteriore a quella dell'eventuale domatura), e per di piú ad una vendita in grosse partite, che rendeva « anacronistica e intralciante la necessità di compiere singolarmente, per ogni capo, il rito solenne della *mancipatio* ».

Ma questi argomenti (indubbiamente efficacissimi a rendere del tutto inverosimile che la nozione proculiana sia stata quella originaria) valgono veramente a concludere che la tesi proculiana sia stata formulata, nei confronti della preesistente teoria sabiniana, allo scopo di restringere il campo di applicazione della *mancipatio* nei confronti degli ani-

mاليا, quae collo dorsove domantur? Io ne dubito: primo, perché la tendenza indiscutibile a non incrementare il novero delle *res Mancipi* non significa che i giuristi romani fossero addirittura portati a ridurre quel novero; secondo, perché allo scopo di evitare il ricorso alla *Mancipatio* (o all'*in iure cessio*) la via seguita dai Romani fu più semplicemente quella della *traditio* della *res Mancipi* tutelata da congrue stipulazioni di garanzia e subordinatamente dall'*actio Publiciana*; terzo, perché la *Mancipatio* di una partita di animali da tiro o da soma la si faceva presumibilmente, in età storica, con un'unica *imaginary venditio* (cfr. Gai 4.17, per l'ipotesi parzialmente analoga della *vindicatio* nell'*actio sacramenti in rem*).

Ciò posto, escluderei che la controversia tra Sabiniani e Proculiani in materia di *animalia, quae collo dorsove domantur*, sia derivata da un diverso orientamento pratico delle due scuole. Si trattò probabilmente di una pura e semplice divergenza interpretativa, localizzabile proprio e solo nel sec. I d.C., nei confronti di un principio tradizionale ambiguamente espresso. La vecchia regola civilistica includeva tra le *res Mancipi* gli *animalia, quae collo dorsove « domantur »*: era naturale che, nello spirito polemico che presiedeva ai rapporti tra le due scuole, gli uni (e precisamente i Sabiniani) fossero portati ad intendere il *domari* in senso astratto (nel senso cioè di *animalia, quae collo dorsove domari solent*) e gli altri (i Proculiani) fossero indotti per reazione a sostenere che *domantur* solo gli *animalia* effettivamente *domita*, o tutt'al più gli *animalia* in età di essere domati.

È sintomatico che Gaio, il quale pur afferma che « *magna autem differentia est inter Mancipi res et nec Mancipi* » (cfr. Gai 2.18), non prenda esplicita posizione in ordine alla controversia (puramente congetturale, e giustamente posta in dubbio dal Nicosia, 71 nt. 78, la ricostruzione *quae domari solent* in Gai 2.14a). Ciò dipende evidentemente dal fatto che ai suoi occhi la controversia aveva puro sapore teorico, non essendovi dubbio ai suoi tempi (e già in quelli di Nerva e Proculo) che, « *si tibi rem Mancipi neque Mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur* » (cfr. Gai 2.41).